SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

95° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio » (1982):

Presidente			P	ag.	. 1	26.	5,	126	57,	12	26	8 e	pa	ıssim
BARRA														1268
COPPOLA .														1267
DELL'ANDRO,	so	tto	se	gre	ta	rio	d	i S	ta	to	p_{i}	er i	la	
grazia e gir	ust	izio	ı									126	58,	1269
MAROTTA, re	late	ore	a	lla	C	om	m	issi	ior	ıe		126	65,	1268
														1269
Petrella .				•			•	•						1267
SABADINI .														1266

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

L I S I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio » (1982)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio ».

Prego il senatore Marotta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M A R O T T A, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, col presente disegno di legge il Ministro di grazia e giustizia, richiamandosi al-

95° Resoconto sten. (19 giugno 1975)

la legge 4 agosto 1971, n. 607, che ha consentito nell'arco di tempo di quattro anni (esauritosi il 1º gennaio 1974) l'arruolamento di circa 1.700 agenti di custodia, sottolinea il grave stato di inadeguatezza e di carenza dei vigenti organici in relazione alle necessità connesse alla nuova dimensione strutturale dell'ordinamento penitenziario.

Ciò premesso, ad integrazione e modifica di quello fissato dalla citata legge 4 agosto 1971, n. 607, viene determinato, in via definitiva, l'organico del Corpo degli agenti di custodia con aumento di 2.350 unità nei vari gradi.

Il nuovo contingente di complessive 2.500 unità, che sarà ripartito in un triennio con decorrenza dal 1º gennaio 1975, comporta un onere finanziario di 10.022.852.728 lire, da ripartirsi in tre esercizi, compreso quello del corrente anno.

Gli articoli 1 e 2 trattano la distribuzione dell'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e dei sottufficiali, appuntati e guardie.

L'articolo 3 prevede l'aumento di 150 unità del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

L'articolo 4 prevede l'abbassamento della statura (già prevista in metri 1,65, dall'articolo 26 della legge 18 febbraio 1963, n. 173) a metri 1,60.

Gli articoli 5 e 6 prevedono il declassamento del titolo di studio (la legge 4 agosto 1971, n 607, richiedeva il diploma di laurea) al diploma di scuola media superiore.

L'articolo 7 eleva il limite di età per i sottufficiali ad anni 40.

L'articolo 8, infine, fa richiamo alla tabella allegata alla legge e precisa l'entità degli stanziamenti per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

A mio avviso il presente disegno di legge non risolve il problema, perchè l'insufficienza degli organici rimane quella che è, specie se posta in relazione alle complesse mansioni cui dovrebbe attendere un assai scarso numero di agenti. Nella relazione al disegno di legge si afferma che la proposta revisione dell'organico è stata imposta dal fatto che il nuovo metodo di trattamento, la nuova edilizia penitenziaria che prevede la costruzione di numerosi altri istituti con soluzioni ambientali ed architettoniche (sale televisive, cinematografiche, lavorazioni, eccetera) sono tali da assorbire un'entità numerica di personale decisamente superiore alla disponibilità consentità dai contingenti attualmente in servizio.

Ed allora non è certo con un modesto numero di agenti che è possibile affrontare un lavoro di tanta imponenza e complessità.

Sono pervenuti al Presidente, che li ha rimessi al relatore, alcuni emendamenti che sottopongo alla vostra attenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 1 si tende a modificarlo come segue: « L'organico del ruolo del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1972, n. 607, è stabilito come segue:

Maggiore generale				1	
Colonnello	•			3	
Tenente colonnello .				6	
Maggiore				12	
Capitano				16	
Tenente e sottotenente	•	•		22	
	To	ota	le	60	

C'è poi un articolo 1-bis così concepito:

« La promozione al grado di maggiore generale è conferita a scelta tra gli ufficiali del Corpo del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno due anni, previa designazione della commissione di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Il maggiore generale viene collocato a riposo, di autorità o a domanda, quando abbia compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunto i limiti di età di anni 62 e 59 rispettivamente ».

Ancora un emendamento, composto dall'articolo 1-ter:

« Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore, tenente co2^a COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

lonnello, colonnello e maggiore generale i termini di permanenza nei vari gradi sono ridotti della metà ».

Di fronte ad una somma superiore a quella di dieci miliardi prevista dal presente disegno di legge avevo pensato di superare questo scoglio indicando un articolo idoneo per la copertura. Ma credo che non ve ne sia bisogno. Infatti, in relazione a questo disegno di legge, mi sono stati recapitati taluni appunti che desidero sottoporre al vostro giudizio.

Per quanto concerne l'emendamento all'articolo 1 che prevede, come ho detto poco fa, un maggiore generale, tre colonnelli e 6 tenenti colonnelli per un totale di 60 unità insieme coi maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti, si osserva che l'aumento di queste unità è compensato, ai fini dell'one re, dalla diminuzione di nove unità nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere. Infatti la spesa prevista per il maggiore generale, i due colonnelli e il tenente colonnello in più è di lire 33 milioni, mentre la riduzione di spesa derivante dalla diminuzione di nove unità tra i brigadieri e i vicebrigadieri è altrettanto di 33 milioni; saremmo quindi al pareggio.

Per quanto riguarda l'articolo 2, sempre in relazione all'emendamento proposto all'articolo 1, si osserva che l'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

Maresciallo maggiore	190
Maresciallo capo	240
Maresciallo ordinario	290
Brigadiere e vicebrigadiere	1.721
Appuntati e guardie	14.776

Totale 17.217

Infine, per quanto riguarda l'aumento di n. 34 unità del grado di maresciallo maggiore nell'anno 1975, l'onere, valutato in lire 161 milioni, è compensato dalla diminuzione di n. 43 unità nel grado di vicebrigadiere e brigadiere per lo stesso anno 1975.

Dette unità veranno riportate in aumen-

to all'organico per l'anno 1976, senza alcun maggior onere.

Detto questo, ritengo che gli emendamenti testè illustrati possano trovare l'accoglimento da parte della Commissione.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

PETRELLA. Signor Presidente, noi concordiamo con l'impostazione del provvedimento che riteniamo assolutamente necessario, pur se conveniamo sulla sua insufficienza per risolvere il problema della situazione carceraria, anche rispetto ai fini che si vogliono conseguire entro l'istituzione stessa, per un diverso rapporto tra il personale addetto alle carceri e il detenuto, tenuto conto del fatto che tale personale dovrebbe essere soprattutto idoneo all'opera di rieducazione del detenuto stesso. Quindi anche altre categorie dovrebbero e devono essere considerate ai fini dell'ampliamento dell'organico del personale addetto alle carceri, sia nel senso dell'istruzione da impartirsi, sia nel senso della direzione del lavoro, sia nel senso della assistenza sociale, sia nel senso di persone adatte all'opera di mediazione in favore del detenuto quando tornerà in contatto con la

Riconosciamo la giustezza del provvedimento, volto soprattutto a sanare quell'incongruenza esistente in Italia, a differenza di altri Paesi, di un rapporto detenuto-agente di custodia che è effettivamente basso, con conseguenze di grande rilievo negativo sull'opera di inserimento sociale del detenuto.

Queste sono, sinteticamente, le ragioni che ci inducono a votare a favore del disegno di legge e a sollecitare l'iniziativa del Governo perchè sia posto il problema globale del personale addetto agli istituti di pena.

C O P P O L A. A nome del Gruppo democristiano dichiaro di aderire all'impostazione del presente disegno di legge che rende più credibile la serie di riforme che poi verranno più concretamente all'eviden-

95° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

za allorchè sarà approvato il disegno di legge concernente l'ordinamento penitenziario, perchè spesso noi abbiamo fatto delle affermazioni piuttosto avanzate, ma sempre abbiamo nutrito dei dubbi in ordine alla carenza di strutture adeguate. Il presente provvedimento è uno dei tanti che, seppur frammentari, possono indurci ad essere più fiduciosi in ordine a questo problema.

Pertanto dichiaro l'adesione totale, senza riserve, al presente disegno di legge.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Desidero ringraziare il relatore, senatore Marotta, per l'ampia e documentata relazione. Non credo sia il caso di dilungarsi sul provvedimento; posso comunque assicurare al senatore Petrella che mi renderò interprete presso il Ministro del suo sollecito, che peraltro trova già ampi consensi negli ambienti qualificati.

Al relatore vonrei dire che ho delle perplessità sulle modifiche proposte, anche per motivi di amministrazione pratica; pregherei, quindi, il senatore Marotta di non insistere sugli emendamenti.

M A R O T T A, relatore alla Commissione. Il provvedimento, comunque, non dovrebbe tornare alla Commissione bilancio, perchè l'onere rimane uguale: all'aumento che si porta da un lato, corrisponde una diminuzione dall'altro.

D E L L' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Però bisogna modificare la tabella.

PRESIDENTE. Poichè messun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

Colonnello	n.	1
Tenente colonnello	»	5
Maggiore	»	12
Capitano	»	16
Tenente e Sottotenente	»	22
Totale	n.	56

Il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 col seguente:

« L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

Maggiore generale .				1
Colonnello				3
Tenente colonnello .				6
Maggiore				12
Capitano				16
Tenente e Sottotenente				22
			_	
	Tc	ot a	1e.	60 »

S A B A D I N I. Non siamo favorevoli a questo emendamento; ammetto di non essere al corrente di tutti i particolari riguardanti le gerarchie all'interno del Corpo degli agenti di custodia, però non vediamo la opportunità di creare il grado di maggiore generale: lasciamo le cose come stanno.

B A R R A. Vorrei sottoporre all'attenzione del collega Marotta un'altra considerazione. Quando introduciamo il grado di maggiore generale, riapriamo il problema riguardante l'estensione delle mansioni dirigenziali a tale grado. Io credo che sarebbe opportuno, anche sotto questo aspetto, non insistere nella proposta dell'emendamento.

M A R O T T A, relatore alla Commissione. Vorrei dare qualche spiegazione circa la modifica dell'articolo 2. Bisogna ricordare che c'è un pareggio, in quanto il

2^a COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

numero dei brigadieri e dei brigadieri viene mutato.

PRESIDENTE. Il senatore Barra la pregava di ritirare l'emendamento per ragioni di opportunità. Io le trasmetto la proposta, senza voler influenzare la sua decisione. Lei ritiene di poter ritirare l'emendamento?

M A R O T T A, relatore alla Commissione. Mi rimetto alla Commissione.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è contrario perchè l'aumento dei colonnelli e dei tenenti colonnelli non sembra oggi opportuno, in quanto comporterebbe una riduzione dei brigadieri e dei vice brigadieri di cui le carceri hanno oggi forte bisogno

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'emendamento all'articolo 1, presentato dal relatore

(Non è approvato).

Di conseguenza, dichiaro preclusi gli altri emendamenti presentati dal relatore. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Ant. 2.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

Maresciallo maggiore	n.	190
Maresciallo capo	»	240
Maresciallo ordinario	»	290
Brigadieri e Vicebrigadieri	»	1.730
Appuntati e guardie	»	14.776
-		

Totale n. 17.226

(È approvato).

Art. 3

L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito in 225 unità.

(È approvato).

Art. 4.

Il punto *a*) dell'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« a) avere statura non inferiore a metri 1,60 ».

(E approvato).

Art. 5

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ».

(E approvato).

Art. 6.

L'articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« Aı concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore ».

(È approvato).

2ª COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

Art. 7

Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è elevato ad anni quaranta.

(È approvato).

Art. 8.

Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1975 sono aumentati delle seguenti somme:

milioni	2.033	per l'esercizio	1975
milioni	6.019	per l'esercizio	1976
milioni	10.023	per l'esercizio	1977.

All'onere di 2.033.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA

G R A D I	Organico	Organico	Organico
	dal	dal	dal
	1º gennaio 1975	1º gennaio 1976	1º gennaio 1977
Ruolo degli ufficiali			
Colonnello	1	1	1
	3	4	5
	8	10	12
	13	14	16
	22	22	22
Ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie			
Maresciallo maggiore	136	163	190
	186	213	240
	219	254	290
	1 464	1.597	1.730
	13.354	14.065	14.776
Ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio	105	165	22 5

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott FRANCO BATTOCCHIO